

apparentemente. Purchè questa presa di possesso non diventi il punto di partenza di nuove occupazioni o estensioni di zone più o meno legittime.

La parte settima (sanzioni) e la parte ottava e nona (clausole finanziarie e economiche) tendono a collocare incondizionatamente la Turchia sotto il controllo interalleato. Questo stato di cose è destinato più che altro a agevolare nuove inframettenze delle grandi Potenze (« les grandes Impuissances » come dicono gli Europei) di cui tutti gli sforzi e tutti gli interessi in Oriente tendono, secondo la parola di un diplomatico francese: « à la mise en coupe réglée des anciens territoires turcs ».

Il grave problema delle sanzioni.

Ora il problema delle sanzioni contiene un interessantissima questione di diritto, la stessa, sotto un altro punto di vista che per la Germania.

Per principio, le Potenze dell'Intesa non dovrebbero dimenticare che se « in pace lo stesso interesse degli Stati li induce ad osservare rigorosamente il diritto internazionale, la stessa necessità delle cose li spinge, in guerra, a violare tutti questi limiti giuridici in cui credono di ravvisare un ostacolo al più efficace svolgimento delle operazioni militari ». E appunto per questo non si può rimproverare oggi al governo turco — come fanno gli infedeli — di aver fatto passare in giudizio, in tempo di guerra i sudditi europei o ottomani che facevano per esempio dello spionaggio di guerra in Turchia per conto dell'Intesa. D'onde l'assurdità dal punto di vista giuridico — e non politico — dell'art. 137 del trattato.

La differenza consiste — come dicono i professori di diritto internazionale europei:

1º Nel fatto che con lo scoppio della guerra